



Cl. 014-10
Fascicolo 2021/5
Rif. Prot. n. 28151/2021

ORDINANZA N. 38/A/2021 del 14/09/2021

OGGETTO: S.P. N° 423 URBINATE.

Emissione di ordinanza per limitazione della velocità massima a 50 km/orari, rispettivamente dal km 4+025 (dalla fine di competenza del Comune di Pesaro) al km 10+530 (in prossimità con intersezione della S.p. 127 Montelabbate Montecchio) ad esclusione dei centri abitati in entrambi i sensi di marcia per la presenza di cedimenti e ammaloramenti del piano viabile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

PREMESSO CHE:

“IN SEGUITO del decreto del Presidente della Giunta Regione n° 155/13/07/2021 che assegna la strada di cui sopra all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino,e che a seguito di sopralluoghi effettuati dai funzionari dell’Ufficio Tecnico Servizio Viabilità 1, necessita dare seguito al riassetto della segnaletica verticale presente lungo la S.P. n. 423 Urbinate di competenza, soprattutto per quanto attiene all’aspetto relativo alle limitazioni di velocità, , in relazione all’effettivo stato manutentivo, nonché all’intenso traffico veicolare in quanto detta arteria collega la città di Pesaro con la Vallata del Foglia.

ACCERTATO che la SP423 Urbinate collega la città di Pesaro con la vallata del Foglia , sull’intero tracciato attraversa due centri abitati di notevole importanza, Borgo Santa Maria, Osteria Nuova, oltre al collegamento con la SS 746 Sant’Angelo Montelabbate nei pressi Borgo Santa Maria.

La sede stradale presenta ammaloramenti ed evidenti cedimenti della sovrastruttura sia sul margine destro sia su quello sinistro che possono, con la eccessiva velocità dei tanti mezzi che la percorrono, può essere pericolosa per i mezzi che vi transitano , in particolare modo per i conducenti di ciclomotori e motoveicoli e velocipedi.

ACCERTATA la necessità di garantire l’incolumità pubblica con un livello di sicurezza adeguato nella percorrenza dell’intero tratto stradale, si rende necessario istituire il limite di velocità non superiore a 50 km orari dal km 4+025 al km 10+530 escluso i centri abitati di Borgo Santa Maria e Osteria Nuova ricadenti rispettivamente nel Comune di Pesaro e Montelabbate.

RITENUTO che alla luce di quanto esposto, il limite di velocità massima generico di 90 km/h sia eccessivo.

TUTTO CIÒ ACCERTATO E RITENUTO, il sottoscritto responsabile dell’Ufficio 4.2.1. “di Gestione della manutenzione – Viabilità 1”.

PROPONE

Per i motivi sopra esposti, di limitare la velocità massima a 50 km/h (fig. II 50) dal km 4+0.25 fino al km 10+530 escludendo solamente i centri abitati di Borgo Santa Maria e Osteria Nuova ricadenti rispettivamente nel Comune di Pesaro e Montelabbate.”

CONSIDERATO che la situazione segnalata costituisce pericolo per la sicurezza della circolazione e per la pubblica incolumità;



RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento proposto;

VISTI:

- l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30/04/92, n. 285, come modificato dal D.L.vo del 10/09/93 n° 360, che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del 20/07/1992 riguardante "Prime disposizioni in materia di gestione amministrativa e determinazione dei criteri della sfera di competenza dei Dirigenti";
- il D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 172 del 31/07/1991 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino e successive modifiche ed i relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO

ORDINA

Di limitare la velocità massima a 50 km/h dal km 4+025 al km 10+530, escludendo solamente i centri abitati di Borgo Santa Maria e Osteria Nuova ricadenti rispettivamente nel Comune di Pesaro e Montelabbate. Di revocare tutte le precedenti ordinanze in merito delle limitazioni di velocità nel tratto citato, inoltre la presente rimarrà pubblicata all'albo fino a revoca.

DISPONE

- Che l'esecuzione del presente provvedimento tramite installazione e la manutenzione della prescritta segnaletica è affidata all'Ufficio 4.2.1 "Gestione Manutenzione Stradale Viabilità 1" del Servizio Viabilità della Provincia di Pesaro e Urbino;
- che l'esecutività del presente provvedimento decorre dall'atto di collocamento della prevista segnaletica stradale, comprovato da apposito verbale redatto dal responsabile dell'Ufficio incaricato;

AVVERTE

- in caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);
- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza che la presente ordinanza;
- I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge;
- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori nonché alle Forze dell'Ordine ed agli Enti gestori dei servizi pubblici di pronto intervento, soccorso e trasporto;
- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio online di questo Ente fino a provvedimento di revoca;
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, nel termine di 60 giorni



dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199;

- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, c. 3 del Codice della Strada al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 Regolamento di esecuzione del medesimo Codice (approvato con DPR 495 del 16/12/1992).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 – VIABILITA'

Dott. Ing. Mario Primavera

(Originale firmato digitalmente)